

CONVENZIONE

tra

Gestione Acqua S.p.A., con sede in Regione Scrivia S.N. a Cassano Spinola (AL), avente C.F. e P.IVA 01880180060 interamente versato ed iscritta nel registro delle imprese di Alessandria al numero REA AL -207731, nella persona del Legale Rappresentante Stefano Valentino Gabriele

e

S.R.T. S.p.A. con sede legale in Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n. a Novi Ligure (AL) e insediamenti produttivi in Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n. a Novi Ligure (AL) e in Località Terlucca s.n. a Tortona (AL), codice fiscale e P. IVA 02021740069, nella persona del legale rappresentante pro tempore Broda Felicia

Visti:

- la Legge Regionale 26/3/1990 n. 13;
- la Legge Regionale del 20 gennaio 1997, n. 13 e il DGR 24 novembre 1997, n. 31/23227;
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- La Deliberazione n° 36 del 18/12/2023 dell'EGATO6 Alessandrino, relativa all'approvazione del Regolamento di fognatura, costituito da un Regolamento Generale di Fognatura e da un Regolamento Tecnico per la raccolta e il trattamento delle acque reflue;
- il Regolamento di Utenza per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO6 Alessandrino, aggiornato a marzo 2023;
- le Deliberazioni ARERA n. 665/2017/R/IDR "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), e n. 918/2017/R/IDR "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- la Deliberazione della Conferenza dell'Egato 6 n. 41/2018 "Esame ed approvazione nuova articolazione tariffaria ai sensi della normativa ARERA (TICSI)";
- l'art. 74 della legge regionale 25/2021 e l'art. 37 della legge regionale 9/2025 che regolano la tutela delle acque dai PFAS;
- considerate altresì tutte le vigenti normative regionali e nazionali a cui si rimanda;
- considerate altresì tutti gli atti e le delibere vigenti emanati dall'ARERA a cui si rimanda;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PERIODO DI VALIDITA'

La presente convenzione decorrerà dal 01/01/2026 e avrà durata fino al 31/12/2028.

La Ditta dovrà presentare, entro sei mesi dalla scadenza della convenzione, istanza di rinnovo al Gestore, allegando copia della propria determina autorizzativa vigente, comprensiva di fascicolo tecnico.

IMPIANTO DI NOVI LIGURE

Acque reflue

1. Le Parti accettano e fanno propri i riferimenti normativi e le prescrizioni contenute nei Regolamenti EGATO6 sopra richiamati.

2. Descrizione del servizio e norme applicabili

2.1 Il Gestore, alle condizioni di seguito specificate, consente alla Ditta, titolare del provvedimento AIA DDVA4-1080-2024 del 20/11/2024 e s.m.i., di usufruire del servizio gestito, per il recapito diretto e la depurazione delle acque reflue scaricate dall'insediamento produttivo sito in Novi Ligure (AL), Strada per Bosco Marengo, del quale è titolare la Ditta medesima, presso il proprio impianto di depurazione di Novi Ligure sito in Località Castel Gazzo, secondo la deroga ai limiti della Tabella 3 Allegato 5 Parte III del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. (cfr. Par 5).

2.2 Il servizio è finalizzato a permettere il rispetto delle vigenti norme, indicate in narrativa, da parte dei reflui che verranno convogliati dalla Ditta attraverso il sistema fognario all'impianto di depurazione del Gestore.

2.3 Il rapporto tra le parti è regolato oltre che da questa convenzione:

- dalle norme legislative e regolamentazioni vigenti in materia e successive modificazioni e integrazioni;
- dal regolamento generale e tecnico di fognatura in essere dell'EGATO6 Alessandrino, salvo quanto più specificatamente disposto da questa convenzione;
- in via residuale, dal Codice civile.

3. Obblighi della Ditta utente

3.1 La Ditta si obbliga, in osservanza alle norme e prescrizioni di legge, regolamentari od amministrative, anche sopravvenienti, adottate da qualunque competente autorità, compreso il Gestore, a rispettare i limiti di accettabilità dei reflui da essa scaricati.

3.2 I limiti stessi saranno adeguati a fronte di sopravvenienze normative ovvero qualora lo richiedano le condizioni strutturali e d'esercizio del sistema di depurazione del Gestore.

3.3 Tali limiti - validi allo stato attuale della normativa e delle attuali caratteristiche degli impianti del Gestore e del corpo idrico, in cui i reflui della Ditta recapitano - sono indicati al successivo paragrafo 5.

3.4 Il rispetto dei limiti anzidetti è imprescindibile affinché il servizio di depurazione gestito dal Gestore possa adeguatamente garantire una qualità conforme alla legge dei reflui in uscita dal depuratore.

3.5 La Ditta dovrà pertanto segnalare con la massima tempestività al Gestore eventuali scarichi anomali ed accidentali che potrebbero provocare avarie a tale impianto e alterazioni del processo depurativo od il mancato rispetto dei limiti di legge da parte delle sostanze in esso trattate.

3.6 Nell'anzidetto caso di scarico anomalo o accidentale, la Ditta provvederà ad adottare ogni soluzione tecnica necessaria a minimizzare gli effetti dell'evento, interrompendo nel contempo lo sversamento dei reflui anomali nel collettore sino al ripristino di una situazione di normalità, anche se ciò dovesse comportare un arresto della propria attività produttiva; salvo il risarcimento del danno subito dal Gestore.

3.7 La Ditta altresì sospenderà l'emissione degli effluenti, di propria iniziativa o su richiesta del Gestore, qualora risulti evidente o comunque riconoscibile il rischio di un superamento dei

limiti di accettabilità dei propri reflui nel punto di immissione al depuratore. La ripresa degli scarichi da parte della Ditta sarà condizionata al nullaosta del Gestore.

3.8 Indipendentemente dalle caratteristiche dei reflui conferiti dalla Ditta ed a prescindere da sue responsabilità, qualora l'impianto di depurazione presenti anomalie o guasti tali da non poter funzionare nel rispetto dei parametri di legge riferiti allo scarico in acque superficiali, ovvero richieda un fermo od altri interventi per manutenzione, ovvero ciò sia imposto da prescrizioni dell'Autorità competente, il Gestore - in caso di urgenza anche senza preavviso - potrà ordinare alla Ditta, che dovrà conformarsi immediatamente alla richiesta, di sospendere l'emissione degli effluenti od attenersi a limiti di carico inquinante diversi da quelle indicati nel paragrafo 5, ovvero ad attenersi alle prescrizioni di processo e di gestione dello scarico ritenute necessarie dal Gestore.

3.9 Le sospensioni e/o modificazioni del servizio previste in questo articolo non daranno diritto alla Ditta di pretendere somme ad alcun titolo ed in particolare risarcimenti e indennizzi.

3.10 È vietata la diluizione delle acque di scarico con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

3.11 La Ditta dovrà eseguire n. 4 autocontrolli/anno in relazione ai parametri di cui alla tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e alle sostanze PFAS come da Allegato 1 alla Convenzione con cadenza trimestrale.

Le determinazioni analitiche dovranno essere effettuate presso un laboratorio certificato e, firmate da tecnico competente, inviate al Gestore a mezzo posta elettronica certificata al completamento di ogni singola caratterizzazione.

3.12 Entro il 31/01 di ogni anno, la Ditta dovrà inviare la denuncia annuale degli scarichi, come da Regolamento EGATO6 vigente.

4. Controlli e modalità di svolgimento delle verifiche periodiche da parte del Gestore

4.1 In aggiunta alle verifiche programmate a norma delle delibere ARERA, il Gestore è in diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, e senza preavviso, sull'accettabilità degli scarichi e, più in generale, sull'osservanza di ogni disposizione di legge, regolamentare od amministrativa, riservandosi la possibilità di effettuare campionamenti con modalità e/o tempistiche concordate con il proprio Laboratorio incaricato all'esecuzione delle analisi.

5. Quantità e qualità delle acque reflue

5.1 La Ditta si impegna a conferire scarichi, affluenti all'impianto del Gestore, secondo le modalità di cui nel seguito:

Quantità scaricabile: 250 mc/giorno fino ad un massimo di 25.000 mc/anno

Qualità:

Parametro	Unità di misura	Valori tab. 3 All. 5 Parte III	Limiti in Deroga (mg/l)
<i>COD</i>	<i>mg/l</i>	<i>500</i>	<i>8000</i>
<i>BOD₅</i>	<i>mg/l</i>	<i>250</i>	<i>5000</i>
<i>Azoto Nitroso</i>	<i>mg/l</i>	<i>0.6</i>	<i>1.8</i>
<i>Azoto Ammoniacale</i>	<i>mg/l</i>	<i>30</i>	<i>2800</i>
<i>Solventi Organici Aromatici</i>	<i>mg/l</i>	<i>0.4</i>	<i>1.5</i>
<i>Solidi Sospesi Totali</i>	<i>mg/l</i>	<i>200</i>	<i>1000</i>
<i>Solfuri</i>	<i>mg/l</i>	<i>2</i>	<i>10</i>
<i>Solfiti</i>	<i>mg/l</i>	<i>2</i>	<i>15</i>
<i>Cloruri</i>	<i>mg/l</i>	<i>1200</i>	<i>3200</i>
<i>Fosforo Totale</i>	<i>mg/l</i>	<i>10</i>	<i>50</i>
<i>Alluminio</i>	<i>mg/l</i>	<i>2</i>	<i>10</i>
<i>Boro</i>	<i>mg/l</i>	<i>4</i>	<i>20</i>
<i>Ferro</i>	<i>mg/l</i>	<i>4</i>	<i>60</i>
<i>Rame</i>	<i>mg/l</i>	<i>0.4</i>	<i>1</i>
<i>Selenio</i>	<i>mg/l</i>	<i>0.03</i>	<i>0.06</i>
<i>Zinco</i>	<i>mg/l</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
<i>Aldeidi</i>	<i>mg/l</i>	<i>2</i>	<i>15</i>
<i>Tensioattivi Totali</i>	<i>mg/l</i>	<i>4</i>	<i>8</i>
<i>Manganese</i>	<i>mg/l</i>	<i>4</i>	<i>10</i>

I valori dei parametri allo scarico non dovranno superare i limiti di accettabilità sopra indicati, per i restanti parametri restano operanti i limiti di cui alla Tabella 3 – Allegato 5 Parte III del D. Lgs. n. 152 /2006 s.m.i. In caso contrario la Ditta dovrà attivare le procedure di cui al punto 3 della presente convenzione.

A partire dal 2027, il Gestore, qualora da un monitoraggio dei dati del triennio solare precedente, ravvisi che la portata media scaricata è inferiore al 80% rispetto al valore autorizzato, procederà ad attivare un confronto con la Ditta per la verifica dell'effettiva necessità di mantenimento del valore di portata autorizzata, rispetto all'opportunità di adeguarla alle reali esigenze produttive della Ditta stessa.

6. Tariffe

6.1 Per il servizio di fognatura e depurazione sulla base della qualità e quantità dell'acqua scaricata, dalla Ditta è dovuto un corrispettivo determinato dalle normative vigenti e future emanate dall'Autorità d'Ambito (EGATO 6 Alessandrino) competente e dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

6.2 Per la misura dei volumi utili alla fatturazione sarà cura del Gestore mantenere in efficienza a propria cura e spese sulle acque reflue provenienti dalla Ditta un idoneo misuratore di portata. Sulla base delle rilevazioni di tale misuratore, il Gestore emetterà fattura mensile di acconto, con suddivisione fra quota di fognatura e quota di depurazione, con conguaglio annuale, sulla base dei quantitativi scaricati e delle determinazioni analitiche effettuate nel corso dell'anno solare considerato.

Le tariffe si intendono al netto dell'Iva di legge.

7. Modalità di pagamento

7.1 La Ditta è tenuta al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 6 ("Tariffe") entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Le fatture saranno emesse mensilmente.

7.2 In caso di ritardo di pagamento verrà applicata la penale di mora prevista dal Regolamento di Utenza EGATO6.

7.3 In accordo con quanto previsto da ARERA, le modalità di pagamento accettate sono: pagamento agli sportelli del Gestore, pagamento attraverso il circuito pagoPA, Bonifico bancario, addebito diretto SEPA.

8. Penali/Danni

8.1 Il Gestore applicherà, nell'eventualità di un superamento dei limiti quali/quantitativi autorizzati allo scarico (cfr. Par. 5), una maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione così come da Art. 22 del TICS Delibera ARERA n.665 del 28 settembre 2017, che si intende integralmente trascritto nel contratto e, in quanto tale, compreso e accettato da entrambe le Parti. Tale maggiorazione costituisce una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c..

8.2 Sarà altresì facoltà del Gestore richiedere un eventuale risarcimento per danni subiti, da valutarsi volta a volta nelle ipotesi non coperte dalla penale suddetta.

8.3 In caso di mancato invio degli autocontrolli di cui al paragrafo 3.11, il Gestore potrà provvedere ad effettuare direttamente gli accertamenti e ad addebitarne i costi alla Ditta.

IMPIANTO DI TORTONA **Conferimento EER 190703**

Il sito SRT di Tortona, situato in località Terlucca, produce il rifiuto EER 190703, percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702, che viene conferito tramite tubazione dedicata all'impianto di depurazione Gestione Acqua Spa di Tortona sito in Strada per Castelnuovo.

9 Controlli e modalità di svolgimento delle verifiche periodiche da parte del Gestore

9.1 Il Gestore è in diritto di effettuare controlli in qualsiasi momento, e senza preavviso, sull'accettabilità del rifiuto e, più in generale, sull'osservanza di ogni disposizione di legge,

regolamentare od amministrativa, riservandosi la possibilità di effettuare campionamenti con modalità e/o tempistiche concordate con il proprio Laboratorio di fiducia incaricato all'esecuzione delle analisi.

9.2 Il Gestore ha l'obbligo di registrare sul proprio registro di carico/scarico rifiuti i quantitativi di percolato inviati dalla Ditta e smaltiti in Impianto. Il misuratore di portata del Gestore verrà utilizzato dalla Ditta per gli adempimenti normativi ed amministrativi, in particolare la compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei quantitativi di percolato inviati al Gestore.

10. Obblighi della Ditta utente

10.1 La Ditta si obbliga a rispettare quanto indicato nell'analisi di omologa in essere effettuata per il conferimento del rifiuto presso il Gestore.

10.2 La Ditta dovrà segnalare con la massima tempestività al Gestore variazioni di omologa che potrebbero provocare alterazioni del processo depurativo.

10.3 La Ditta è tenuta a comunicare tempestivamente al Gestore ed a fermare immediatamente l'invio del percolato presso il depuratore, qualora subentrino variazioni circa la natura del suo scarico tale da modificare il suo codice EER.

10.4 La Ditta dovrà effettuare 4 controlli annui, per la caratterizzazione analitica in rispondenza alla parte IV, All D. del D.Lgs. 152/06 s.m.i., a riprova della non pericolosità del rifiuto.

10.5 Ogni quattro anni dalla data di omologa di cui al punto 10.1, comunque in caso di modifica del ciclo produttivo che origina il rifiuto, la Ditta dovrà effettuare una nuova omologa attraverso una analisi di caratterizzazione completa al fine di indicare la non pericolosità del rifiuto e l'attribuzione del codice CER.

Relativamente agli inquinanti PFAS (rif. L.R. 25/2021 art. 74 e L.R. 9/2025 art. 37), la Ditta dovrà inoltre produrre annualmente quattro rapporti di prova con la determinazione analitica dei PFAS su campioni rappresentativi del rifiuto oggetto di omologa.

Le determinazioni analitiche rese disponibili dalla Ditta dovranno essere effettuate presso un laboratorio certificato e firmate da tecnico competente, inviate al Gestore a mezzo posta elettronica certificata al completamento di ogni singola caratterizzazione.

10.6 La Ditta altresì sospenderà l'invio del percolato, di propria iniziativa o su richiesta del Gestore, qualora risulti evidente o comunque riconoscibile il rischio di un superamento dei limiti di accettabilità del rifiuto nel punto di immissione al depuratore. La ripresa dell'invio da parte della Ditta sarà condizionata al nullaosta del Gestore.

10.7 Indipendentemente dalle caratteristiche del percolato conferito dalla Ditta ed a prescindere da sue responsabilità, qualora l'impianto di depurazione presenti anomalie o guasti tali da non poter funzionare nel rispetto dei parametri di legge riferiti allo scarico in acque superficiali, ovvero richieda un fermo od altri interventi per manutenzione, ovvero ciò sia imposto da prescrizioni dell'Autorità competente, il Gestore - in caso di urgenza anche senza preavviso - potrà ordinare alla Ditta, che dovrà conformarsi immediatamente alla richiesta, di sospendere l'invio del percolato od ad attenersi alle prescrizioni di processo e di gestione del conferimento ritenute necessarie dal Gestore.

10.8 Le sospensioni e/o modificazioni del servizio previste in questo articolo non daranno diritto alla Ditta di pretendere somme ad alcun titolo ed in particolare risarcimenti e indennizzi.

11. Quantità e qualità del rifiuto

11.1 La Ditta si impegna a conferire il percolato, affluente all'impianto del Gestore, secondo le modalità di cui nel seguito:

Quantità autorizzata: 30 mc/giorno, dal lunedì al sabato per 52 settimane/anno

Quantità massima conferibile su base annuale: 25.000 mc*

**La programmazione dei conferimenti, riguardanti un aumento di portata giornaliera rispetto ai 30 mc/giorno autorizzati, dovrà essere concordata la settimana antecedente quella interessata al conferimento, inoltrando richiesta scritta al Gestore. La disponibilità del Gestore ad accettare il percolato da smaltire presso l'impianto di depurazione sarà funzione della capacità residua/di trattamento dello stesso nonché dell'autorizzazione AIA in essere.*

12. Tariffe

12.1 Le parti concordano e fissano, per il percolato proveniente dalla Ditta e conferito attraverso tubazione dedicata all'impianto di depurazione di Tortona, una tariffazione pari a 19,27 €/mc, da aggiornare annualmente, a partire da gennaio 2027, considerando l'adeguamento dell'indice annuale ISTAT al 31/01, purché esso sia superiore al valore 0.

12.2 Per la misura dei volumi utili alla fatturazione sarà cura del Gestore mantenere in efficienza a propria cura e spese un idoneo misuratore di portata presso il proprio impianto. Con cadenza giornaliera il Gestore si impegna a fornire il dato alla Ditta per tutti gli adempimenti normativi ed amministrativi, tra cui: la fatturazione, la compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei quantitativi di percolato inviati al Gestore e smaltiti in Impianto.

12.3 La Ditta dovrà remunerare al Gestore, sulla base della tariffa di cui sopra, i rifiuti conferiti giornalmente, fermo restando il riconoscimento della quota imputabile al quantitativo autorizzato pari a 30 mc/giorno per 6 gg/settimana che dovranno essere riconosciuti dalla Ditta anche in caso di mancata fruizione di detta capacità di trattamento, tale quantitativo è soggetto ad una tolleranza del 5% al di sotto del volume autorizzato (tolleranza 5% = 28.5 mc). Quanto premesso sarà applicato salvo tempestiva comunicazione di riduzione del quantitativo (da effettuarsi entro le ore 10.00 del giovedì antecedente la settimana interessata al conferimento) da parte della Ditta, in modo da consentire al Gestore di impegnare diversamente la capacità residua di trattamento.

Le tariffe si intendono al netto dell'Iva di legge.

13. Modalità di pagamento

13.1 Il Gestore emetterà fattura mensile sulla base delle teleletture rilevate.

La Ditta è tenuta al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 12 ("Tariffe") entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Le fatture saranno emesse mensilmente.

13.2 In caso di ritardo di pagamento verrà applicata la penale di mora prevista dal Regolamento di Utenza EGATO6.

13.3 In accordo con quanto previsto da ARERA, le modalità di pagamento accettate sono: pagamento agli sportelli del Gestore, pagamento attraverso il circuito pagoPA, Bonifico bancario, addebito diretto SEPA.

14. Penali/Danni

14.1 Il Gestore è in diritto, nell'eventualità di un superamento dei valori di omologa indicati al punto 10.1 accertato con campionamento, di applicare una tariffa pari a 20,00 €/mc

relativamente alla quantità complessiva scaricata nel periodo di sfornamento accertato (il periodo sarà conteggiato dal primo supero testato fino alla prima analisi che accerti il rientro). In caso di superamento dei limiti autorizzati, il Gestore procederà al ricampionamento dei rifiuti ed alla rideterminazione dei parametri di supero con periodicità almeno bisettimanale, a partire dalla prima rilevazione di non conformità. La campagna di controllo terminerà al rientro dei superi accertati.

È altresì facoltà del Gestore richiedere un eventuale risarcimento per danni subiti, da valutarsi volta a volta nelle ipotesi non coperte dalla penale suddetta.

CONDIZIONI GENERALI

15. Clausole risolutive espresse

15.1 Previa contestazione, il Gestore avrà diritto di risolvere il contratto, impregiudicato ogni suo diritto ulteriore, nel caso in cui:

- la Ditta violi gravemente le normative ed i limiti di cui ai precedenti commi 3.1, 3.3, 10.1 e 10.2;
- la Ditta violi l'obbligo di segnalazione immediata di eventuali scarichi accidentali e/o gli obblighi conseguenti, indicati in particolare al comma 3.6 e 10.3;
- la Ditta non si attenga alle prescrizioni del Gestore, legittimamente formulate ai sensi dei commi 3.7, 3.8, 10.6 e 10.7.

15.2 Ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- qualora una delle Parti perda i requisiti necessari per l'esercizio;
- qualora una delle Parti, anche volontariamente, sia posta in liquidazione;
- qualora l'esercizio dell'impianto cagioni un grave danno ambientale al Depuratore;
- qualora una delle parti non adempia alle condizioni tecniche quali/quantitative espresse nei punti del presente contratto.

15.3 Il Gestore, prima di ricorrere alla risoluzione del contratto, potrà impartire le necessarie prescrizioni per eliminare l'inconveniente ed eventualmente ordinare alla Ditta campagne di monitoraggio specifiche effettuate mediante laboratori accreditati.

15.4 Per tutte le altre clausole contrattuali si rimanda ai documenti ed alle norme richiamati nella parte iniziale della Convenzione, nonché alle apposite clausole anticorruzione e MOG 231 (cfr. paragrafo 16) che la Ditta si impegna ad accettare fin d'ora con la firma della presente Convenzione.

16. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL d.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Gestione Acqua S.p.A. nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terze parti (in via meramente esemplificativa e non esaustiva: clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, pubbliche amministrazioni, Autorità amministrative, enti di controllo, etc...):

- A. applica i principi indicati nel proprio Codice Etico consultabile a mezzo internet presso l'indirizzo <https://www.gestioneacqua.it/societa-trasparente/disposizioni->

generali/atti-general/ e che la controparte, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere in copia, di averne preso visione e di condividerne i principi;

- B. applica il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- C. applica il contenuto del proprio PTPCT ai sensi della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013.

La controparte si obbliga per sé, per i propri collaboratori diretti e indiretti ivi compresi eventuali subappaltatori:

- i. al rispetto dei principi contenuti del Codice Etico della Società;
- ii. al rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché del PTPCT della Società nei limiti di quanto Controparte, prima della stipula del contratto, ha potuto consultare e visionare agli indirizzi <https://www.gestioneacqua.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/> e <https://www.gestioneacqua.it/societa-trasparente/altri-contenuti/corruzione/>;
- iii. a segnalare eventuali comportamenti di dipendenti o collaboratori propri o di Gestione Acqua S.p.A. e/o di propri subappaltatori che violino tali regole;
- iv. a non porre in essere comportamenti che possano configurare reato ai sensi del d.lgs. 231/01 e/o della Legge n. 190/2012.

Resta espressamente inteso che qualora Controparte violi anche una sola delle obbligazioni di cui ai punti da i. a iv. che precedono, Gestione Acqua S.p.A. avrà diritto di vedersi risarcire ogni eventuale danno patito senza limite alcuno oltre al diritto, qualora lo ritenga opportuno a proprio insindacabile giudizio, di eventualmente risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c. qualora:

- i. Controparte ponga in essere anche un solo comportamento contrastante con anche una sola delle prescrizioni di cui al Codice Etico della Società;
- ii. Controparte ponga in essere anche un solo comportamento contrastante con anche una sola delle prescrizioni di cui all'eventuale estratto del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e/o del PTPCT eventualmente consegnato a Controparte prima della stipula del presente contratto e comunque consultabili agli indirizzi sopra riportati;
- iii. Controparte non segnali eventuali comportamenti di dipendenti o collaboratori propri o della Società e/o di subappaltatori del Fornitore che violino le regole del Codice Etico e/o dell'eventuale estratto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del PTPCT della Società eventualmente consegnato al Fornitore prima della stipula del presente contratto e comunque consultabili agli indirizzi sopra riportati;
- iv. Dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori della Controparte siano sottoposti a indagine e/o rinviati a giudizio e/o condannati per anche uno solo dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 e/o della Legge n. 190/2012 qualora i fatti contestati e/o accertati dalle competenti autorità giudiziarie siano stati commessi nell'ambito e/o in collegamento con le attività e/o opere svolte dalla Controparte in favore di Gestione Acqua S.p.A. ai sensi del presente contratto;
- v. Controparte subisca una sanzione di qualunque tipologia ai sensi del d.lgs. 231/01.

17. Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad una delle Parti della presente convenzione dovrà essere effettuato a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra ai sensi del presente punto 17.

Se a S.R.T. S.p.a.:

S.R.T. S.p.A.

Strada Vecchia per Bosco Marengo s.n.

15067 Novi Ligure (AL)

Attenzione: Dott. Claudio Cattaneo

PEC: mail@pec.srtspa.it

Se a Gestione Acqua S.p.A.:

Gestione Acqua S.p.A.

Reg. Scrivia s.n.

15063 Cassano Spinola (AL)

Attenzione: Ing. Monica Minetti

PEC: gestioneacqua.operativa@pec.it

18. Foro competente

Competente in via esclusiva, per qualsiasi controversia, è il foro di Alessandria.

Allegato 1 – Analisi PFAS

Novi Ligure, lì

Felicia Broda

S.R.T. S.p.A.



Stefano Valentino Gabriele

Gestione Acqua S.p.A.

ANALISI PFAS AI SENSI DELL'ART. 74 DELLA L.R. 25/2021 E DELL'ART. 37 DELLA L.R. 9/2025

In riferimento alla Legge Regionale n. 25/2021 che nell'Allegato A all'art. 74, sotto riportato, introduce i valori limite di emissione (VLE) per sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali ($\mu\text{g/L}$) e all'art. 37 della L.R. 9/2025 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025" che dispone che i valori limite di emissione allo scarico ed i termini temporali per il loro conseguimento, indicati nell'allegato A di cui all'articolo 74 della legge regionale 25/2021, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 dell'8/07/2025, si riportano di seguito le indicazioni utili al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche.

- Il metodo di analisi deve corrispondere a uno di quelli indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 60-5220:
 - ASTM D7979-17
 - ISO 21675:2019
 - EPA 8327 2019
- Per ogni singolo composto, devono essere indicati l'incertezza di misura associata al valore analitico ottenuto oppure il limite di quantificazione. Quest'ultimo deve essere inferiore al limite (VLE) pari a $0,00065 \mu\text{g/l}$ per PFOS e $0,10 \mu\text{g/l}$ per PFOA.
- Deve essere effettuato un campionamento medio di 24 ore dello scarico; nel caso in cui ciò non sia possibile, si deve effettuare un campionamento medio composito di 3 ore, costituito da aliquote prelevate ogni 30 minuti. I contenitori utilizzati per il campionamento devono garantire di non contenere sostanze perfluoroalchiliche (si consiglia di utilizzare ad esempio, contenitori in PE o LDPE).

Valori-limite di emissione (VLE) per sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli scarichi in acque superficiali (µg/L)

Sostanza o gruppi di sostanze	N° CAS	Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (µg/L) ¹ e termini temporali per il loro conseguimento dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
Acido perfluorooctansolfonico e suoi sali (PFOS)	1763-23-1	0,02 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore 0,00065 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorooctanoico (PFOA)	335-67-1	0,30 nei primi 36 mesi dalla data di entrata in vigore 0,10 dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutanoico (PFBA)	375-22-4	7,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoropentanoico (PFPeA)	2706-90-3	3,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesanoico (PFHxA)	307-24-4	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	375-73-5	3,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA)	375-85-9	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)	355-46-4	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA)	375-95-1	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluorodecanoico (PFDeA)	335-76-2	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoroundecanoico (PFUnA)	2058-94-8	1,0 alla data di entrata in vigore
Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDoA)	307-55-1	1,0 alla data di entrata in vigore
Perfluoro (acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl)oxy]), ammonium salt (cC6O4)	1190931-27-1	7,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore 3,5 dal 25° mese al 36° mese dalla data di entrata in vigore 0,5 dal 37° mese dalla data di entrata in vigore in poi
1-Propene, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-, telomer with chlorotrifluoroethene, oxidized, reduced, hydrolyzed (ADV)	329238-24-6	2,0 a partire dal 13° mese e fino al 24° mese dalla data di entrata in vigore 0,5 dal 25° mese dalla data di entrata in vigore in poi
altri PFAS (molecole con catena a 3-6 atomi di Carbonio, anche di nuova generazione)	-	3,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore
altri PFAS (molecole con catena a 7 atomi di Carbonio o più, anche di nuova generazione)	-	1,0 (per ogni singolo composto) alla data di entrata in vigore

¹ Da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico in acqua superficiale